



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA



Al Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3538 del 28 luglio 2006 e n. 3569 del 5 marzo 2007, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proroga fino al 31 Gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della Regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientali, pubblicati nella G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2007;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le

attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. n. 3569 del 5 marzo 2007;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTI** la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte II che a far data dal 31 Luglio 2007, ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. 12 Aprile 1996;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi);
- PRESO ATTO** che l'O.P.C.M. n. 3327/03 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di autodemolizione e rottamazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) della parte IV del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti ed alle funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;

- VISTA** la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209/1999, recante “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);
- VISTO** il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTA** l'istanza della Ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Barsalone Giuseppe & C. s.a.s., (già Tabbone Giovanni) con sede legale ed impianto in Contrada Cuci Cuci nel Comune di Ribera (AG), assunta al protocollo di questo Ufficio in data 25/08/2004 al n. 18207, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 (oggi art. 208 del D. Lgs.152/06), di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi simili e loro parti, nonché lo stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, sito nel territorio del comune di Ribera (AG) – Contrada Cuci Cuci;
- VISTO** il progetto allegato all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Valutazione di impatto Ambientale
 - Magazzino per il trattamento e la messa in sicurezza dei veicoli;
 - Planimetria settori;
 - Impianto convogliamento acque (settori e reflui);
 - Uffici e deposito;



- Planimetria illustrativa di progetto;
- Inquadramento generale;
- Relazione tecnica integrativa;
- Modalità di accesso al fondo;
- Studio della pericolosità sismica;
- Piano di bonifica del sito;
- Piano di evacuazione;
- Piano di valutazione dei rischi;
- Verifiche idrauliche;
- Progetto impianto elettrico:
 - relazione tecnica
 - layout macchine;
 - impianto di terra;
 - schema prese e forza motrice;
 - installazione prese e forza motrice;
 - schema illuminazione;
 - disegno di installazione illuminazione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, attestante il rispetto, nell'esercizio dell'attività in parola, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica sicurezza e disciplina del commercio;

VISTO il verbale della Conferenza convocata da questo Ufficio in data 15/05/2006 ai sensi dell' art. 27 del D. Lgs 5 Febbraio 1997 n. 22, oggi art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 679/URB del 23/04/2007, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 17/08/2007 al n. 3604, con la quale il Comune di Ribera – 5° Settore Attività Produttive e Urbanistica, Sanatoria Edilizia, attesta, in pari data, che la zona su cui insiste l'immobile non è gravata da vincolo paesistico (artt. 32 e 33 L. 47/85 sostituiti dall' art. 23 L.R. 37/85) e pertanto nulla osta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, fatti salvi gli effettivi adempimenti da parte della Ditta nel rispetto delle procedure contemplate dalla Legge 47/85 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prodotta dalla Ditta del 09/01/2008, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 22/01/2008 al n. 304, con la quale viene trasmessa la concessione edilizia in sanatoria n. 1058 del 07/01/2008, rilasciata dal Comune di Ribera – 5° Settore – Attività produttive e Urbanistica, alla Ditta in argomento;

VISTA la nota prot. n. 103 dell' 11/01/2008, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 15/01/2008 al n. 148, con la quale il Comune di Ribera – Ufficio Edilizia Privata, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 1254 del 12/10/2006, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 20/10/2006 al n. 11006, con la quale l'Azienda A.S.L. n. 1 di Agrigento, Servizio Igiene Pubblica – Distretto di Ribera, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;

VISTA la nota prot. n. 1618 del 27/04/2006, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 02/05/2006 al n. 10891, con la quale l'Azienda A.S.L. n. 1 di Agrigento, Servizio Medicina del Lavoro, chiede integrazioni;

VISTA

la nota prot. n. 5970-16062 del 08/01/2007, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 22/01/2007 al n. 404, con la quale il Genio Civile di Agrigento esprime parere favorevole (parere n. 1385) da punto di vista geomorfologico alle seguenti condizioni:

- *siano eseguite, relativamente ai manufatti da realizzare, le opportune indagini geognostiche e geotecniche per definire le soluzioni progettuali più rispondenti agli assetti stratigrafici locali ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni di substrato ivi riscontrati;*

VISTA

la nota prot. n. 16716/U.O. 4 del 19/09/2006, con la quale questo Ufficio trasmette agli Enti interessati alla Conferenza dei Servizi, le integrazioni al progetto in argomento, invitando gli stessi ad esprimere il parere di competenza, entro trenta giorni dal ricevimento delle suddette integrazioni;

CONSIDERATO

che ad oggi, l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica – Servizio 10 e l'Azienda A.S.L. n. 1 di Agrigento, Servizio Medicina del Lavoro, non hanno trasmesso i pareri di competenza;

VISTA

l'Ordinanza commissariale n. 54 del 31 Gennaio 2008, con la quale è stato rilasciato alla Ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Barsalone Giuseppe & C. s.a.s., (già Tabbone Giovanni) con sede legale ed impianto in Contrada Cuci Cuci nel Comune di Ribera (AG), giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

1. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
2. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
3. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
4. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
5. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
6. dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni gassose prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
7. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;



8. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
9. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
10. dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione che in ogni caso dovranno essere di alto fusto;
11. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
12. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06.

VISTO il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale di Sciacca (AG), dal quale si rileva che a carico del Sig. Barsalona Giuseppe, nato a Ribera (AG) il 28.04.1946, nulla risulta;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, dal quale si evince che a carico della Ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Barsalona Giuseppe & C. s.a.s., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del Sig. Barsalona Giuseppe, nato a Ribera (AG) il 28.04.1946, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e ss. mm.;

RITENUTO di doversi determinare ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3327 del 7/11/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'approvazione del progetto, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla Ditta, all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché all'autorizzazione alla gestione dell'impianto, subordinando questa ultima alla presentazione a questo Ufficio di:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;

RITENUTO infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Barsalone Giuseppe & C. s.a.s., (già Tabbone Giovanni) con sede legale in Contrada Cuci Cuci nel Comune di Ribera (AG) e ne è altresì autorizzata la realizzazione, fatte salve le prescrizioni di tutti gli Enti riportate nelle premesse;

Art. 2 L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti;

Art. 3 Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 la Ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Barsalone Giuseppe & C. s.a.s., (già Tabbone Giovanni) con sede legale in Contrada Cuci Cuci nel Comune di Ribera (AG), è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non. La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;

Art. 4 I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della Direttiva 09/04/02, con i seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI

C.E.R.	DESCRIZIONE
160103	pneumatici fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi



160118	metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI:

C.E.R.	DESCRIZIONE
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
160104*	veicoli fuori uso
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160601*	batterie al piombo
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

- Art. 5** La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:
 - rifiuti speciali 1.500 Tonnellate/anno.
 - rifiuti speciali pericolosi 1.000 Tonnellate/anno;
- Art. 6** Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei e la capacità di stoccaggio degli stessi non deve superare il quantitativo di 1 tonnellata su m² di superficie disponibile;
- Art. 7** La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri;
- Art. 8** Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 9** Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti

non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

- Art. 10** Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285;
- Art. 11** La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti;
- Art. 12** la ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549 ." ed al D.M. 03/10/2001;
- Art. 13** Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.
- L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
- Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato.
- Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;
- Art. 14** La Provincia Regionale di Agrigento ed il Comune di Ribera (AG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza;
- Art. 15** La presente Ordinanza potrà essere rinnovata su richiesta, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
- A tal fine la Ditta dovrà inoltrare apposita domanda di rinnovo all'Ufficio competente al rilascio almeno 180 giorni prima della scadenza.



L'Ufficio competente provvederà al rilascio o al diniego del rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dal competente Ufficio, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

Art. 16

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, 31 GEN. 2008

